MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N. 115.2025.TREATIES-XI.A.16, *gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1º giugno 2025 per tutte le Parti contraenti:*

1. **Nota esplicativa 8.10 e)**

Inserire la nuova nota esplicativa 8.10 e) *seguente*

«8.10 e) In caso di controversie che potrebbero incidere sul funzionamento della catena di garanzia tra l'organizzazione internazionale, un'associazione nazionale, un'amministrazione doganale o le autorità competenti della Parte o delle Parti contraenti interessate e che potrebbero comportare la risoluzione di uno degli accordi tra le Parti interessate, esse si informano reciprocamente senza indugio. Le Parti avviano negoziati per la risoluzione della controversia al fine di garantire la copertura ininterrotta della garanzia nel territorio doganale interessato.

In qualsiasi momento, una delle Parti può informare ufficialmente la commissione esecutiva TIR e chiederne l'assistenza per facilitare la risoluzione della controversia.».

2. **Nota esplicativa 0.6.2 *bis*-1**

Modificare la nota esplicativa 0.6.2 *bis*-1 *come segue*:

«0.6.2 *bis*-1 Le relazioni tra un'organizzazione internazionale e le associazioni che ne sono membri sono definite mediante accordi scritti relativi al funzionamento del sistema di garanzia internazionale. Gli accordi possono essere risolti da una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi, salvo in caso di revoca anticipata di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 *bis*.».

3. **Proroga della validità del certificato di approvazione**

a) Allegato 3, punto 4

Sostituire «due anni» con «tre anni».

b) Allegato 4, Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, punto 3

Sostituire «due anni» con «tre anni».

4. **Accettazione del certificato di approvazione fino all'ultima data di validità**

Allegato 4, Modello di certificato di approvazione per veicoli stradali, pagina 4, nuovo punto 6

Inserire il nuovo punto 6 *seguente:*

«6) A condizione che un trasporto TIR abbia avuto inizio prima o alla data finale di validità del certificato di approvazione, quest'ultimo rimane valido fino al termine del trasporto TIR presso l'ufficio doganale di destinazione finale.».